



# COMUNE DI BUCCINASCO

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### ORDINANZA N 32 DEL 06/12/2021

**OGGETTO:** CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS “COVID-19” –  
PRESCRIZIONI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

**VISTO** il Decreto-legge 1 Aprile 2021, N. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Maggio 2021, N. 76, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”;

**VISTO** il Decreto-legge 22 Aprile 2021, N. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Giugno 2021, N. 87, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”;

**VISTO** il Decreto-legge 23 Luglio 2021, N. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 Settembre 2021, N. 126, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche*”;

**VISTO** il Decreto-legge 6 Agosto 2021, N. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, N. 133, recante “*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, niversitarie, sociali e in materia di trasporti*”;

**VISTO** il Decreto-legge 21 Settembre 2021, N. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 Novembre 2021, N. 165, recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”;

**VISTO** il Decreto-legge 8 Ottobre 2021, N. 139, recante “*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*”;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 Marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il Decreto-legge 26 Novembre 2021, N. 172, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali*”;

**CONSIDERATO** che l'attuale situazione di possibile riacutizzazione della problematica sanitaria dovuta alla diffusione del virus “COVID-19” ha condotto a far permanere lo stato emergenziale su tutto il Territorio Nazionale, tale da far permanere la possibilità di individuare aree geografiche in cui sia rilevabile uno “scenario di massima gravità” e “un livello di rischio alto”;

**CONSIDERATO** inoltre che l'attuale contesto di rischio richiede la prosecuzione di iniziative caratterizzate da contingibilità ed urgenza, finalizzate a fronteggiare situazioni di pregiudizio per la collettività;

**RITENUTO** pertanto opportuno, a tutela della salute pubblica, fornire disposizioni in ordine all'erogazione di attività e servizi che richiamano un'ampia presenza di persone;

**RICHIAMATO** il Decreto Legge 25 Marzo 2020, N. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Maggio 2020, N. 35;

**RAVVISATA** pertanto la necessità ed urgenza di emanare, sul territorio comunale, disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus "COVID-19";-

**VISTO** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267;-

### **ORDINA**

in aggiunta alle vigenti disposizioni, l'obbligo di indossare costantemente una idonea mascherina per la copertura delle vie aeree, su tutto il territorio comunale, anche all'aperto, nelle seguenti situazioni:

nei pressi degli ingressi degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, negli orari di ingresso e uscita degli scolari/studenti;

in occasione di manifestazioni pubbliche, cerimonie, fiere e mercati;

nelle pertinenze e nei pressi dei luoghi in cui si eseguono test diagnostici antigenici, di qualunque tipologia, atti alla rilevazione dell'infezione da "SARS-CoV-2".

in caso di violazione delle prescrizioni di cui al punto 1) della presente Ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 Marzo 2020, N. 19, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 Maggio 2020, N. 35 – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 ad Euro 1.000,00 – con applicazione di quanto previsto dai commi 3 e 5 del citato art. 4 D.L. 19/2020;

le misure imposte dalla presente Ordinanza si applicano dalla data di pubblicazione della stessa e sino alla data del 15 Gennaio 2022 e potranno essere prorogate in caso di permanenza delle esigenze in premessa indicate.

### **AVVISA**

che avverso il presente provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza;

### **DISPONE**

la pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio comunale, nonché la divulgazione alla cittadinanza ed agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito web comunale ed ogni altro mezzo ritenuto opportuno;

### **DISPONE**

altresì, la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:

Prefettura di Milano;

Comando Polizia Locale di Buccinasco;

Comando Stazione Carabinieri di Buccinasco.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO  
Rino Carmelo Pruiti  
*(atto sottoscritto digitalmente)*